

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI RAGUSA

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di gennaio

TRA

- la **REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.r.l.**, (nel seguito REM S.r.l.) in persona del proprio Amministratore Unico e Legale Rappresentante Pisasale Daniela, nata a Siracusa il 17/12/1975 C.F. PSSDNL75T57I754I, con sede legale in Siracusa, Viale Teracati n.156, C.F./P.Iva 01610700898- REA SR - 135198

E

- il **Comune di Vittoria** (nel seguito Comune) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore e/o soggetto all'uopo delegato e munito di poteri di firma conferiti ad hoc, con sede in **Via N. Bixio, 34** P.IVA: **00804320885**, che nel corso del presente contratto sarà denominato semplicemente "Comune"

E

- S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 7 – RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI** (nel seguito S.R.R. ATO 7 RG) con sede legale in Ragusa, Viale del Fante n. 10, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale: 01544690884, R.E.A. RG – 128039, rappresentato da Avv. Giuseppe Cassi, nato ad Catania il 11 aprile 1963, codice fiscale CSS GPP 63D11 C351V, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale della S.R.R. ATO 7 Ragusa.

PREMESSO

- che ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la Società SRR-ATO 7 Ragusa, è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in Contrada "Cava dei Modicani" – territorio Comunale di Ragusa (Foglio di Mappa n. 9; particella: 163 sub 1) per svolgere le operazioni R13-R3, di cui all'allegato "C" della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con D.D.S. 223 del 09/03/2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- che in data 06/11/2017, n. 23004 di repertorio, registrato a Catania in data 10/11/2017 al n. 22324 e successivo atto aggiuntivo sottoscritto in data 25/05/2018, n°29218 di repertorio registrato a Catania il 29/05/2018 al n°11733 è stato sottoscritto tra la SRR ATO 7 e l'ATI REM S.r.l. – SIALAB S.r.l., il contratto di affidamento del servizio di conduzione, gestione, custodia, manutenzione programmata e riparativa dell'impianto di compostaggio sito in C.da Cava dei Modicani a Ragusa;

- che con D.D.G. n. 609 del 20 Giugno 2018 è stato volturato alla Società REM S.r.l. il D.D.S. n. 223 del 09 Marzo 2016;
- che il Comune, in qualità di Comune Socio della SRR-ATO 7, può procedere con il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio nell'ambito del rispettivo quantitativo annuo fissato ed assegnato dalla SRR-ATO 7, seguendo una programmazione di conferimento mensile e sulla base del calendario, tempi e modalità che saranno più dettagliatamente specificati, in funzione dell'organizzazione complessiva, dai responsabili di REM S.r.l.;
- vista la Delibera adottata dall'Amministrazione Comunale contenente apposito impegno di spesa, conforme alle tariffe sotto indicate al successivo art. 3, e coerente con il quantitativo annuo fissato, per i servizi oggetto del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1) Premessa

La superiore premessa e gli allegati sono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

I predetti allegati sono i seguenti:

Allegato A	Descrizione
A	Scheda identificativa del rifiuto
B	Informativa sui rischi specifici dell'impianto di compostaggio
C	Documentazione richiesta al cliente
D	Comunicazione di Difformità conferimento

Art. 2) Oggetto

REM S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di compostaggio, meglio indicato in premessa, si impegna, a prestare in favore del Comune:

- il servizio di recupero dei rifiuti non pericolosi da avviare a compostaggio (operazione R13-R3 ai sensi dell'allegato "C" della parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii), nelle quantità stabilite ed indicate nei successivi articoli.

Le parti contraenti si obbligano, ciascuno per le proprie competenze, al rispetto delle prescrizioni di cui al presente contratto.

Art. 3) Corrispettivo

Le parti convengono di applicare la tariffa unica, di conferimento di €/t 83,3227 così distinta:

- 1) Conferimenti frazione organica/sfalci €/t 72,9730⁽¹⁾, oltre IVA;
- 2) Quota anticipazione €/t 8,9386 oltre IVA;
- 3) Quota interessi anticipazione €/t 1,4111 esente IVA;

(1) La tariffa di 72,9730 €/t oltre IVA è unica e rappresenta la media applicata tenuto conto della percentuale di sfalci da conferire quale strutturante oltre il ricircolo di parte dei sovralli (18%) e di FORSU (82%). Applicando la tariffa disgiunta si avrebbe: €/t 35,00 SFALCI DA POTATURA e €/t 81,31 FORSU.

4) Quota aggiuntiva analisi ARPA verbale del 18/01/2019 €/t 2,88 oltre IVA.

In caso di conferimento nei giorni festivi o oltre i regolari orari di conferimento dell'impianto, all'importo di €/t 72,9730, verrà applicata una maggiorazione del 40%. Per orario di conferimento si intende quello di arrivo dei mezzi in impianto. La maggiorazione del 40% non si applica se il ritardo nel conferimento è imputabile al soggetto gestore.

Il Comune è tenuto al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente contratto, e nei provvedimenti richiamati in premessa, nonché della normativa vigente.

Art. 4) Quantitativi

Il quantitativo annuo massimo fissato che il Comune può conferire all'impianto è pari alle tonnellate comunicate con nota SRR ATO 7 RG n. prot 2967 del 16.10.2017, determinato secondo le quote di partecipazione alla SRR-ATO 7 RG, fissate nel CSA di gara nella tabella sottostante sono esplicitati anche i quantitativi di sfalci da potatura.

QUANTITA' ASSEGNATE AI COMUNI			
COMUNE	TOTALE	FORSU	SFALCI DI POTATURA
	t/a	t/a	t/a
Chiaromonte Gulfi	433,40	355,39	78,01
Giarratana	167,30	137,19	30,11
Ispica	820,30	672,65	147,65
Modica	2 911,00	2 387,02	523,98
Monterosso Almo	170,30	139,65	30,65
Pozzallo	1 014,40	831,81	182,59
Ragusa	3 889,10	3 189,06	700,04
Scicli	1 400,50	1 148,41	252,09
Vittoria	3 340,10	2 738,88	601,22
Acate	516,50	423,53	92,97
Santa Croce Camerina	524,50	430,09	94,41
Comiso	1 612,60	1 322,33	290,27
totale	16 800,00	13 776,00	3 024,00

Il Comune si impegna al rispetto del conferimento del quantitativo annuo fissato, seguendo una programmazione di conferimento mensile che dovrà, in uno alla SRR-ATO 7 RG e prima dell'avvio delle operazioni di conferimento, essere trasmessa a REM S.r.l.. Tale programmazione dovrà dettagliare i quantitativi per CER che si intendono conferire. I CER dovranno necessariamente essere tra quelli autorizzati al trattamento. Il Comune si impegna a conferire in impianto, in accordo al soggetto gestore, gli sfalci di potatura e/o similari prodotti nel proprio territorio per le quantità sopra assegnate, in difetto delle quali il quantitativo di FORSU potrà essere riassegnato ai comuni in relazione alle esigenze di processo. Nel corso della gestione pluriennale ovvero ad impianto attivato, invece, tale programmazione dovrà essere trasmessa alla REM S.r.l. entro e non oltre il 5 dicembre di ogni anno.

Qualora il Comune non riuscisse a saturare la rispettiva quota/mese, REM S.r.l. è facultata a recuperare nel mese successivo, il quantitativo in difetto non conferito dal Comune stesso dando priorità di conferimento agli altri Comuni Soci della SRR-ATO 7 ed in seconda

battuta ai soggetti privati/pubblici sul mercato libero applicando la medesima tariffa pari ad €/ton 83,3227 oltre IVA se dovuta.

Qualora il Comune non garantirà il conferimento delle quantità annue assegnate e qualora la REM. S.r.l. non riuscisse a saturare l'impianto con ulteriori conferimenti, il Comune rimane comunque obbligato nei confronti della REM S.r.l. al ristoro delle somme già sostenute relative al ripristino e adeguamento dell'impianto per la quota parte di rifiuti non conferiti dal medesimo Comune, secondo le seguenti quote:

- Quota capitale anticipato €/ton 8,9386 oltre iva per legge
- Quota interessi anticipazione €/ton 1,4111 esente iva

Totale quota: €/ton 10,3497.

Art. 5) Obblighi e responsabilità di REM S.r.l.

REM S.r.l. si impegna ad eseguire in favore del Comune le prestazioni di cui al precedente articolo 2.

REM. S.r.l., non potrà, in alcun modo, essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, imprevisti a seguito di eventi meteorologici particolari, diniego motivato e continuato allo smaltimento finale da parte degli impianti terzi sulle frazioni non recuperabili (sovvalli), calamità e motivi di ordine pubblico.

Art. 6) Durata e validità contrattuale

Il presente contratto avrà validità annuale, con facoltà di rinnovo.

Il prezzo pari a €/t 72,9730 oltre IVA sarà emendabile, tanto in eccedenza che in decremento, in conseguenza dell'applicazione dell'art.106 lettera a, del codice degli appalti, al verificarsi di variazione dei costi a carico di REM S.r.l., nella misura minima del 10%, al di sotto della quale non potrà intervenire alcuna.

Art. 7) Accesso all'impianto ed orari di conferimento

Potranno accedere e circolare negli spazi autorizzati solo i mezzi autorizzati al trasporto rifiuti e dotati, oltre che dell'assicurazione obbligatoria, anche di quella per danni a terzi in aree private, ivi compreso il rischio incendio in area privata scaturente dallo stesso mezzo.

Il Comune ha l'obbligo di comunicare a REM S.r.l., prima dell'avvio dei conferimenti, gli estremi del contratto di assicurazione per la copertura del rischio a danno a terzi in aree private.

I soggetti che trasportano i rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione dove saranno tenuti a qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico.

I soggetti che conferiscono i rifiuti dovranno rispettare le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo dell'impianto di compostaggio.

Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi nell'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento di rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.

I mezzi in uscita saranno sottoposti alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rilasciata apposita ricevuta.

Gli automezzi utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti dovranno essere atti allo scarico autonomo, senza l'ausilio di mezzi e personale REM S.r.l..

I trasportatori devono esibire se richiesto dall'addetto del ufficio pesa copia del dispositivo d'iscrizione aggiornata alla categoria sopra citata, patente di guida, libretto del mezzo.

Il conducente deve permanere all'interno della cabina guida, fino ad eventuale contrordine del preposto della REM S.r.l. L'autista attende il segnale gestuale dall'addetto pesa per l'accesso all'area pesa ed attende ulteriormente il segnale gestuale per l'uscita dalla citata area di pesa.

L'impianto osserva la seguente articolazione per i conferimenti: dal lunedì al sabato, con orario dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Il servizio di conferimento sarà prestato tutti i giorni, compreso le festività infrasettimanali e, qualora necessario, a seguito di apposita e concordata disposizione da parte della SRR-ATO 7 le domeniche. In tali casi sarà corrisposta la relativa maggiorazione della tariffa pattuita all'art. 3.

In caso di condizioni di urgenza, la SRR-ATO 7 potrà concordare con la REM S.r.l. l'estensione dell'orario di lavoro rispetto alle fasce orarie prima richiamate mediante l'applicazione alla tariffa della relativa maggiorazione pattuita all'art. 3.

Eventuali variazioni degli orari di apertura/chiusura saranno comunicate da REM S.r.l. con congruo anticipo, in accordo con la SRR ATO 7 Ragusa.

Il Comune dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modello predisposto da REM S.r.l. (Allegato B), per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza REM. S.r.l. nelle quali è prevista l'attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività di REM. S.r.l..

Art. 8) Servizio di gestione rifiuti

I rifiuti raccolti e trasportati dallo stesso Comune, o da altri soggetti privati da quest'ultimo autorizzati, da avviare all'impianto di compostaggio, devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

Il formulario, redatto dal Comune in 4 copie, sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto dei rifiuti. In esso devono essere contenute le informazioni sui rifiuti trasportati, i soggetti coinvolti nel trasporto (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), le modalità di trasporto e la destinazione finale, con compilazione di tutti i campi obbligatori a carico del produttore / trasportatore di rifiuti.

L'attribuzione del Codice CER non può essere effettuata attraverso semplice ricognizione dell'Elenco Europeo dei rifiuti, ma in esito ad una specifica caratterizzazione posta in essere dal Comune, che dovrà essere presentata insieme alla ulteriore documentazione richiesta da REM. S.r.l. elencata in Allegato C prima dell'avvio dei conferimenti.

A tal proposito, devono essere rispettate tutte le norme tecniche vigenti.

Art. 9) Criteri di ammissione e modalità al conferimento - Difformità dei rifiuti

Preliminarmente all'avvio dei conferimenti il Comune dovrà produrre idoneo certificato di analisi di caratterizzazione dei rifiuti che si intendono conferire.

I rifiuti dovranno avere un contenuto in frazione compostabile non inferiore al 95% in peso, dovranno essere allo stato solido palabile e non essere classificati come pericolosi. Dovranno altresì essere conformi a quanto indicato nell'Allegato A "Scheda identificativa del rifiuto" al Contratto e rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle norme vigenti.

Tutti gli scarti derivanti dal legno e sua lavorazione non dovranno contenere sostanze usate per la conservazione del legno o per il suo trattamento.

E' vietato il conferimento di ingombranti, o rifiuti non conferibili o non processabili con respingimento del carico ritenuto non conforme.

Art. 10) Responsabilità per danni

Resta a carico del Comune ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'impianto di compostaggio gestito da REM. S.r.l., per colpa e/o dolo imputabile ai propri dipendenti o per le caratteristiche dei rifiuti non conformi a quelle di cui al superiore art.9) e seguente art.11). Si dovrà tenere conto dei rischi di interferenza e degli obblighi e oneri sulla sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Si applicano nei casi di specie i pertinenti articoli del codice civile.

Art. 11) Conferimenti irregolari – Penali

REM. S.r.l. ha facoltà di effettuare sui mezzi in ingresso presso l'impianto controlli di tipo amministrativo-documentale nonché tecnico qualitativo sui rifiuti conferiti ai fini dell'applicazione delle penali seguenti. Il Comune accetta sin d'ora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate da REM. S.r.l..

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Comune possa pretendere alcunché.

Parimenti la REM. S.r.l. si riserva di respingere il conferimento al mezzo del Comune per il quale si riscontri una violazione degli obblighi di cui all'allegato C ovvero a quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. dandone immediata comunicazione agli enti competenti.

Il prezzo applicato (art.3) s'intende riferito al rifiuto, oggetto della presente, come caratterizzato dalle analisi RdP n. _____ del _____ del laboratorio _____, con percentuale di frazione compostabile non inferiore al 95%. Solo per percentuali > 5% potrà essere applicata una penale⁽²⁾ di base pari ad € 500 oltre i maggiori oneri extra inerenti la gestione degli scarti anche liquidi eccedenti pari ad €/tonn 156⁽³⁾ oltre IVA (prezzo medio) così determinati:

- €/tonn 115⁽⁴⁾ per oneri di conferimento sovvalli in discarica autorizzata;
- €/tonn 10 per oneri di movimentazione/gestione sovvalli (comprensivo di eventuale quartatura e prelievo campione);
- €/tonn 31⁽⁴⁾ per oneri di trasporto a discarica.

Da un punto di vista operativo il gestore detiene la facoltà di effettuare delle verifiche, sui carichi oggetto di conferimento, e di assumere le azioni, in caso di appurato superamento della percentuale di base, secondo le modalità di seguito descritte:

- a) *Su qualsiasi carico, oggetto di conferimento, potrà essere eseguita dal personale di REM S.r.l. presente in impianto, oltre alle consuete ispezioni visive, anche una verifica istantanea convenzionale, al momento del conferimento del rifiuto, del mix di composizione dello stesso.*
- b) *Qualora a seguito di detta verifica, dovesse valutarsi un superamento della percentuale minima fissata, REM S.r.l. inoltrerà al Cliente comunicazione formale (Allegato D) controfirmata dal trasportatore, con cui evidenzierà la circostanza rilevata ed informando il Cliente dell'applicazione della penale pari ad € 500 oltre oneri extra inerenti la gestione dei sovvalli come sopra determinata nella misura di €/Tonn 156*.*

(2) sull'applicazione della penale di base da parte della REM srl pari ad € 500 è stabilita tra le parti una moratoria sull'applicazione pari a mesi 12 dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Lo stesso vale sull'applicazione da parte della Stazione Appaltante nei confronti della REM srl della penale prevista all'art.37 del CSA.

(3) il superiore importo è passibile di modifica a seconda della disponibilità allo smaltimento concessa dalle discariche sul territorio regionale e alla distanza dall'impianto di compostaggio.

- c) REM S.r.l., contestualmente alla fase di scarico del rifiuto, preleverà un campione rappresentativo del rifiuto di cui formerà due aliquote; di queste una verrà confezionata, sigillata e consegnata al trasportatore, mentre l'altra aliquota resterà in possesso di REM S.r.l. che provvederà a far eseguire analisi merceologica (e, qualora ritenuto necessario, anche di caratterizzazione ai fini della classificazione) presso Laboratorio abilitato. La copia del certificato analitico verrà trasmessa al cliente in uno alla fattura contenente, gli oneri di conferimento, la penale di base e gli oneri extra inerenti la gestione dei sovralli computati in ragione del certificato analitico. Il costo delle analisi verrà addebitato al soggetto conferitore nel caso di accertato superamento della percentuale di impurezze pari al 5%.
- d) Sui carichi successivi è facoltà del gestore ripetere o meno l'analisi merceologica.
- e) Resta facoltà del gestore respingere, dandone contestuale comunicazione agli enti preposti ed a suo insindacabile giudizio, i carichi sui quali viene appurata una presenza di scarto (rifiuto non compostabile) superiore al limite minimo fissato nella presente scrittura ovvero una presenza di rifiuti non conferibili (es rifiuti sanitari), ingombranti, non processabili, etc..
- f) Qualora il soggetto conferitore dovesse reiterare dei conferimenti caratterizzati dalla presenza di eccessivo scarto ovvero di rifiuto non conferibile, è facoltà del gestore sospendere i conferimenti.

Le analisi di caratterizzazione devono essere rinnovate annualmente: in assenza di rinnovo i conferimenti saranno interrotti fino ad acquisizione delle nuove analisi.

Art. 12) Contabilità - Fatturazione - Onere probatorio

In relazione all'attività dei predetti servizi, e di quanto pattuito nei precedenti articoli, REM. S.r.l. procederà ad inviare via pec alla S.R.R. A.T.O. 7 ed ai Comuni conferitori il report mensile e le bindelle di pesatura dei quantitativi conferiti da ogni singolo Comune nel mese precedente, entro il primo giorno lavorativo del mese successivo.

La quantità dei rifiuti conferiti sarà unicamente quella risultante dalla bolla di pesata e riportata nel formulario, o da altri documenti equipollenti, come quantità accettata. Tale pesata verrà effettuata tramite lo specifico strumento di misura ubicato presso l'impianto di compostaggio di Ragusa gestito da REM S.r.l. Dette risultanze, per l'effetto, saranno gli unici dati in base ai quali verrà contabilizzato il corrispettivo per il servizio di recupero dei rifiuti.

La S.R.R. A.T.O. 7 e/o il Comune entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione dei report distinti per importi, maggiori oneri extra inerenti la gestione degli scarti eccedenti e le penali applicate al comune ai sensi dell' Art. 11) del presente contratto, hanno facoltà di contestare con motivato provvedimento, previo coordinamento inter partes, il report ricevuto tenuto conto dell'applicazione delle penali del Capitolato Speciale d'Appalto da applicare da parte della SRR ATO 7 Ragusa. Nel caso in cui ciò non avvenga il report si intenderà accettato e non più contestabile nè da parte del Comune, nè dalla S.R.R. A.T.O. 7 RAGUSA stessa, per cui la ditta REM. S.r.l. sarà autorizzata ad emettere la relativa fattura inviandone copia per conoscenza anche alla S.R.R. A.T.O. 7 per le attività di propria pertinenza.

L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dal suddetto Comune, entro e non oltre 30 giorni dalla loro emissione previa loro ricezione a mezzo pec. Scaduto detto termine, in difetto di tempestivo pagamento anche di una sola fattura, potranno essere applicati gli interessi di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, e s.m.i..

Nell'ipotesi in cui si verificassero ritardi nei pagamenti, superiori a 30 giorni, da parte del Comune conferitori, REM. S.r.l. ha la facoltà di non accettare il rifiuto dal Comune inadempiente. In tal caso, trattandosi di manifesta inadempienza dei conferitori, non potrà in nessun modo essere invocata l'interruzione di pubblico servizio, per costringere la REM. s.r.l. ad accettare ulteriori conferimenti.

Le parti convengono espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle fatture ricevute in violazione dei termini convenuti, ovvero il mancato invio della relativa evidenza contabile nei termini come sopra convenuti, costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente facoltà della REM. S.r.l. di sospendere l'esecuzione

delle proprie obbligazioni, previo il preavviso di giorni 7 (sette) e fino al saldo effettivo del pagamento dovuto. Nell'eventualità in cui siffatto inadempimento dovesse protrarsi per oltre 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere, il presente contratto dovrà intendersi come risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto.

Pertanto, la REM. S.r.l. sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

La ripartizione e la conseguente fatturazione degli scarti liquidi e dei solidi in eccesso rispetto a quanto computato in tariffa, avverrà sulla base di una reportistica mensile inviata al gestore dalla SRR a seguito delle attività di analisi merceologica che resteranno a carico dei Comuni, condotte a cadenza almeno bimestrale. Semestralmente si procederà a compensazione su eventuali differenze in difetto/eccesso inerente gli scarti fatturati dalla REM srl. rispetto alle quantità previste in tariffa e alle quantità avviate a smaltimento documentate con i rispettivi FIR.

Art. 13) Sospensione del servizio

REM. S.r.l. si riserva, anche per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, di sospendere e/o interrompere il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, senza che il Comune possa avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale.

ART. 14) Fidejussioni

Prima dell'avvio dei conferimenti e comunque entro il 15/12 di ogni anno, durante la gestione pluriennale, il Comune si impegna a prestare in favore di REM S.r.l. idonea garanzia⁽⁴⁾ a prima richiesta bancaria o assicurativa, rilasciata da primaria compagnia bancaria ed assicurativa, anche autorizzata ai sensi della legge 107, dell'importo determinato in base al quantitativo annuo conferibile e comunque per importi superiori a € 20.000. Tale polizza dovrà automaticamente essere rinnovata ogni anno e valida sino al 120° giorno successivo alla scadenza del contratto.

ART. 15) Previsione di apposito capitolo di bilancio

II Comune, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara ed attesta che il bilancio dello stesso Ente Locale contempla un capitolo attinente ai servizi di igiene urbana e/o ad essi riconducibili e che lo stesso capitolo di bilancio ha la capienza commisurata al soddisfacimento dalle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Pertanto, il Comune dichiara ed attesta che l'impegno oggi assunto è corredato dalla relativa copertura finanziaria.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune si obbliga a quantificare preventivamente l'importo destinato al servizio di gestione rifiuti, inserendo detta somma

(4) sulla prestazione, in favore di REM srl, della garanzia a prima richiesta bancaria o assicurativa è stabilita tra le parti una moratoria sull'applicazione pari a mesi 12 dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Al termine dei 12 mesi in ragione della puntualità sui pagamenti da parte dei Comuni si valuterà la richiesta o meno della polizza a garanzia dei conferimenti.

nella deliberazione di giunta municipale da adottarsi per ogni semestre secondo quanto previsto dall'art. 159 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i..

Art. 16) Certificazione del Creditore

In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire ogni certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare, in favore dell'impresa, apposita certificazione del credito, redatta secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art. 7 del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013.

Nell'eventualità di violazione del superiore obbligo di certificazione, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla suindicata normativa.

L'omesso rilascio della certificazione di cui sopra costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguente facoltà della REM. S.r.l. di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione.

In ogni caso, il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione di sorta in merito alla fattura emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in essa indicato deve ritenersi a tutti gli effetti come accettato e, pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, "certo, liquido ed esigibile" per ogni finalità di legge.

Nell'eventualità in cui REM. S.r.l. intenda cedere i crediti maturati a fronte delle prestazioni eseguite in favore del Comune o comunque disporre ogni utilizzo in ambito bancario e finanziario, il Comune si obbliga a prestare tutta la necessaria collaborazione all'adozione di ogni atto o provvedimento che si rendesse a tal fine necessario e, nel contempo, assume sin d'ora l'obbligo al rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto anche nei confronti dei soggetti finanziari interessati dalla medesima.

Art. 17) Risoluzione, rescissione del contratto

In caso di risoluzione, rescissione, recesso e quindi al verificarsi di qualsiasi ipotesi di scioglimento del contratto (ex art. 1372 c.c.) anche quindi eventuali dichiarazioni di nullità e annullabilità che possono riguardare vizi dell'atto, il Comune, per la propria quota, è obbligato a corrispondere in unica soluzione la somma, in quota parte, dovuta a REM. S.r.l. per i lavori di ripristino eseguiti sull'impianto, fino alla concorrenza della somma anticipata.

Art. 18) - Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto all'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per ogni controversia relativa ad ogni aspetto del presente contratto l'Autorità Giudiziaria competente è quella di Ragusa.

Art. 19) Disposizioni finali

Per quanto non specificatamente disciplinato le parti fanno espresso rinvio alla normativa generale vigente in materia.

...../Ragusa, li 02/01/2020

Il Legale Rappresentante della REM. S.r.l. _____

Il Legale Rappresentante del Comune _____

Il Legale Rappresentante della SRR ATO 7 Ragusa _____

Si approvano e sottoscrivono espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. e ss. tutti i superiori articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

...../Ragusa, li 02/01/2020

Il Legale Rappresentante della REM. S.r.l. _____

Il Legale Rappresentante del Comune _____

Il Legale Rappresentante della SRR ATO 7 Ragusa _____

ALLEGATO A

Riferimento contratto del

SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO N° 1

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Richiedente: _____
Indirizzo: _____
Tipologia del richiedente: _____
Estremi autorizzazione: _____
Estremi iscrizione: _____

B) IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

Ente produttore: _____
Sede Legale: _____
Città: _____ CAP _____ Prov. _____
Telefono: _____ fax: _____
mail: _____ pec: _____
Codice fiscale: _____ P.IVA: _____
Referente responsabile gestione dei rifiuti: _____

C) IDENTIFICAZIONE LUOGO DI PRODUZIONE

Città: _____
Indirizzo: _____
Tipologia dell'insediamento produttivo dei rifiuti: _____

D) CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Codice CER: _____
Descrizione per esteso: _____
Descrizione del processo che ha originato il rifiuto: _____
Stato fisico del rifiuto: _____
Analisi chimiche eseguite: _____
Conferimenti annua presunti (t): _____
Conferimento mensile presunto (t): _____

NOTE:

.....
.....

, li _____

Il Contraente

ALLEGATO B

Riferimento contratto del

**INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO
L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO**

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti presso l'impianto di Compostaggio di Ragusa sito in Contrada Cava dei Modicani in territorio di Ragusa, nonché delle disposizioni normative tutte in materia di sicurezza, e nello specifico:

- Presenza di traffico veicolare
- Possibile presenza di cantieri in esecuzione
- Obbligo del rispetto della segnaletica stradale e di sicurezza

, lì _____

Il Contraente

ALLEGATO C

Riferimento contratto del

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL CLIENTE

- ☐ Elenco ditte ed autisti che effettuano il trasporto dei rifiuti
- ☐ Elenco delle targhe degli automezzi che effettuano i conferimenti e patente dei conducenti
- ☐ Iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
- ☐ Analisi chimiche sul rifiuto

, li _____

Il Contraente

COMUNICAZIONE DI DIFFORMITA' CONFERIMENTO

Spett.le Comune di

Oggetto: Comunicazione difformità carico del

– Rifiuto

In riferimento al conferimento dei rifiuti _____, conferito con FIR n. _____ del _____, a seguito di controlli analitici/visivi, è stata riscontrata la seguente difformità rispetto alle condizioni contrattuali:

Alla luce di quanto sopra, Vi comuniciamo che:

- per lo scarico sopra indicato, verrà applicata la penale prevista nel Contratto oltre ai costi extra per lo smaltimento della frazione di scarto eccedente il 5%.
- per lo scarico sopra indicato, verranno applicati i costi previsti per la gestione dei colaticci.
- ecc

, li _____

Il Contraente